



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 3

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI FIERRO ANIELLO (COSTITUENTE DEI BENI COMUNI) E GARELLI PIERLUIGI (GRUPPO CONSILIARE AUTONOMO) IN MERITO A: "SEGNALAZIONE DA PARTE DEL "GRUPPO 19 MARZO" DI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELLA FONDAZIONE CRC" -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- ai sensi del 1° comma dell'art. 43 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) *“i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni”*;
- il successivo 8° comma articolo 50 del medesimo TUEL dispone che: *“sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”*;

ATTESO CHE

- nei giorni scorsi il *Gruppo 19 marzo*, a seguito dell'incontro pubblico tenutosi presso la Sala Giovanni Falco della Provincia di Cuneo l'8 gennaio scorso, ha fatto avere ai consiglieri una corposa documentazione emersa dalle loro ricerche nonché dagli atti relativi alla causa per diffamazione intentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (CRC) ed in proprio dal Presidente e dal Segretario generale della stessa (documentazione che si allega al presente atto per formalizzarla);
- all'interno del *dossier* si rinvencono prove documentali che sembrano smentire sotto diversi profili le argomentazioni addotte dai vertici della Fondazione nelle polemiche pubbliche che hanno interessato il benemerito Ente in questi anni;
- in particolare emergono tre profili che suscitano sconcerto e non possono non essere oggetto di verifica:
 - a) l'infondatezza delle motivazioni a suo tempo addotte dal Presidente Falco per motivare e chiedere la revoca della fiducia all'allora presidente della Banca Regionale Europea (BRE) Bertolotto, accusato di avere indebitamente utilizzato le funzioni di cui era investito in rappresentanza dell'Ente per accaparrarsi nomine e cariche;
 - b) il fatto che grazie agli intrecci societari che erano già stati documentati è vero che società dell'appaltatore dei lavori della ex Sala Contrattazioni hanno trasferito alla PAB srl oltre 100.000 euro nel momento in cui questa stava intervenendo nell'operazione di ricapitalizzazione della società *Lineacomputer* del Presidente Falco (evitandone la messa in liquidazione) con un esborso di 200.000 euro di cui oltre 196.000 a titolo di sovrapprezzo sul valore nominale delle azioni (modalità che ai sensi del Codice Civile consentiva che tali somme potessero essere prelevate a titolo personale pro quota dai soci) con il particolare inquietante per cui il giorno stesso, ossia il 26 febbraio 2010, della deliberazione con cui il CdA della Fondazione CRC ha deciso l'assegnazione dei lavori alla società del signor Ferrero, questi con una società diversa del suo gruppo erogava alla PAB una prima tranche di ben 48.000 euro;
 - c) la segnalazione di ripetute irregolarità nella procedura di affidamento dei lavori gestita a trattativa privata senza la pubblicazione di alcun avviso, anomalie che hanno come elemento di maggiore rilevanza il fatto che i lavori sono stati assegnati con un ribasso assolutamente al di fuori dei termini abituali del mercato: appena l'1,5% mentre l'Osservatorio delle Opere Pubbliche del Piemonte certifica che rispetto a tutti gli appalti di lavori assegnati in Piemonte dalla mano pubblica nel corso del 2010 la media dei ribassi è risultata il 26,97%: il che farebbe un differenziale ben superiore ai 200.000 euro;

fatto che rende plausibile il dubbio che si sia arrecato anche un danno alla Fondazione che avrebbe pagato un prezzo superiore a quello che il mercato avrebbe potuto consentire di conseguire qualora fosse stato regolarmente consultato con una gara ad evidenza pubblica: e le eventuali spese indebite per detto appalto sono minori erogazioni.

CONSIDERATO CHE

pur non avendo i componenti del Consiglio Generale designati dalla Amministrazione comunale di Cuneo un vincolo di mandato rispetto all'Ente designante, sia comunque doveroso che - di fronte ad addebiti di tale gravità - l'Amministrazione chieda conto ai componenti degli Organi della Fondazione CRC nominati su sua designazione se abbiano verificato la fondatezza di quanto denunciato dal *Gruppo 19 marzo* e quali iniziative abbiano assunto o intendano assumere a tutela dell'onorabilità e delle finalità di pubblico interesse della Fondazione CRC che, pur soggetto di diritto privato, è comunque una realtà soggetta ad obblighi pubblicistici in ragione dei suoi scopi statutari ed in conseguenza del fatto che la maggioranza dei componenti del Consiglio Generale sono designati da soggetti di diritto pubblico;

RICHIAMATA

la competenza del Consiglio comunale sancita dall'8° comma art. 50 TUEL prima citato, a dettare indirizzi cui il Sindaco, titolare della giuridica facoltà di provvedere alle nomine ed alle designazioni dei rappresentanti dell'Ente deve attenersi, competenza quindi che pacificamente implica anche la potestà di dettare indirizzi per la vigilanza che il Sindaco deve esercitare rispetto alla modalità con cui il mandato è esplicito nel momento in cui emergono problematiche di tanta gravità da non poter essere ignorate, ma da verificare per poter valutare se e quali iniziative debbano essere assunte a tutela sia dell'onorabilità della Fondazione che del dovere che compete agli Organi responsabili della nostra Amministrazione di operare sempre e solo nel rispetto del principio di legalità;

INVITA

il Sindaco ad attivarsi con gli Amministratori della Fondazione CRC designati dall'Amministrazione comunale di Cuneo per verificare quali accertamenti siano stati condotti in merito e quali iniziative abbiano assunto al riguardo.